

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
e dell'Artigianato
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
Div. 1/1
115000



Direzione Generale

ENEL PM

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

ENEL S.p.A. PDT- NES CENTRALE DI PORTO MARGHERA		
PROT.	71014	
DATA	17 SET. 1990	
C.I.C.	C	
CSM	CC	
MECC.	ELETTR.	
STRUM.	PROG.	MOV. COMB.
CHIM.	REDE	A. C.
P. S.	SIL	A. A.
POS. ARCH.	SEGR.	
AMB.	PROG.	PERS.
SIC		

DIREZIONE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica;

VISTO l'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di impianti termoelettrici e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 11 luglio 1989 con il quale l'Ente Nazionale per l'Energia elettrica (ENEL) è stato autorizzato ad esercitare la centrale termoelettrica sita nel territorio del Comune di Venezia, in località Fusina di Porto Marghera, alla potenza massima di 960 MW in ottemperanza alle prescrizioni fissate con il decreto medesimo, in particolare per quanto concerne i combustibili utilizzabili;

VISTO il decreto 11 maggio 1990, come modificato dal decreto 16 marzo 1994, con il quale il medesimo Ente è stato autorizzato a costruire ed esercire le opere per il risanamento ambientale della terza e quarta sezione della centrale sopra richiamata;

VISTO il decreto 18 marzo 1991 con il quale è stata trasferita all'ENEL la titolarità all'esercizio della centrale termoelettrica denominata "Fusina", già assentita alla società ALUMINIA S.p.A., costituita da una sezione della potenza di 160 MW che, successivamente sarà denominata "sezione n. 5 della centrale termoelettrica di Fusina";

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione di valori limite di emissione;

1 - SERVIZIO PROGRAMMI E RICERCA

ORA RICEV.

19. GEN. 15:45

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, e successive integrazioni, recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia;

VISTA l'istanza documentata del 24 novembre 1994, e successive integrazioni, con la quale ENEL S.P.A. ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare interventi migliorativi di carattere ambientale al fine di poter esercitare alla potenza nominale la prima e seconda sezione con l'utilizzo di carbone;

CONSIDERATI i contenuti della deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1092 del 25 marzo 1997;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità, anche sulla base della deliberazione regionale sopra richiamata;

CONSIDERATA l'esigenza di raggiungere un significativo miglioramento della qualità dell'aria nel territorio della terraferma veneziana, anche in attuazione della Direttiva 96/62/CE e della strategia europea per la lotta contro l'acidificazione;

CONSIDERATO che il Protocollo adottato a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici, in data 10 dicembre 1997, e sottoscritta dall'Italia a New York in data 29 aprile 1998, impegna alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica anche dal settore delle produzioni di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

La società ENEL S.p.A., con sede in Roma Via G. B. Martini n. 3, cod. fisc. 00811720580, è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, alla costruzione e all'esercizio presso la centrale termoelettrica denominata "Fusina", sita in Comune di Venezia, delle opere di cui all'istanza 24 novembre 1994 citata in premessa.

DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO

Art. 2

L'ENEL S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Per la prima e seconda sezione termoelettrica devono essere rispettati, indipendentemente dal combustibile utilizzato, i seguenti valori limite di emissione:

SO ₂	1700 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	650 mg/Nm ³
Polveri	50 mg/Nm ³

calcolati come media mensile.

I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuale di O₂ pari al 6% per il carbone ed il 3% per olio combustibile e gas naturale;

2. I valori limite sopraindicati hanno validità fino all'entrata in vigore delle nuove norme europee e nazionali in materia di qualità dell'aria, e in materia di valori limite di emissione dai grandi impianti di combustione;
 3. Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NO_x (espressi come NO₂), CO, Polveri ed Ossigeno di riferimento;
 4. Ai sensi del D.M. 21 dicembre 1995 per le altre sostanze inquinanti si attuano le disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 12 luglio 1990, ex;
 5. L'esercente, entro un anno dalla data del presente decreto, dovrà attivare una rete di monitoraggio biologico, con modalità da concordare con i Ministeri dell'Ambiente, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità nonché con la Regione Veneto;
 6. Ai fini dell'esercizio a carbone a piena potenza delle sezioni 1 e 2, dovranno essere adottate le misure tecnologiche e di esercizio opportune per assicurare un efficace abbattimento delle emissioni di zolfo e degli ossidi di azoto, anche mediante l'eventuale utilizzazione degli impianti di abbattimento a servizio delle sezioni 3 e 4.
- In ogni caso le sezioni 1 e 2 potranno funzionare a carbone a piena potenza nel rispetto dei limiti di cui al punto 1, non prima dell'entrata in esercizio ordinario delle sezioni 3 e 4 adeguate ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 1990 citato nelle premesse. Nel periodo transitorio restano ferme le prescrizioni vigenti;
6. All'entrata in esercizio a regime a piena potenza a carbone delle sezioni 1 e 2, la sezione 5 da 160 MWe dovrà essere esercitata a gas naturale;

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

REPUBBLICA ITALIANA - 1990

IPPC

Ministero dell'Industria - Direzione Generale del Servizio di Impianti Termoelettrici - Venezia

7. L'esercente dovrà presentare alle Autorità competenti, entro il 31 dicembre 2001, un progetto di riqualificazione ambientale delle sezioni 2 e 3 di Porto Marghera. Tale progetto, in attuazione della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento, dovrà assicurare una significativa riduzione delle emissioni;

8. Le emissioni del Polo energetico ENEL "Fusina-Porto Marghera" non dovranno superare i quantitativi annui sotto indicati:

Anno 1999	SO ₂ < 23.000 t	NO _x < 14.000 t	Polveri < 1.800 t
Anno 2000	SO ₂ < 17.000 t	NO _x < 9.000 t	Polveri < 1.000 t

Entro il 2006, con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", le emissioni del Polo energetico ENEL non dovranno superare i quantitativi annui pari a:

SO ₂ < 13.000 t	NO _x < 6.000 t	Polveri < 900 t;
----------------------------	---------------------------	------------------

9. Le emissioni di anidride carbonica, per la cui stima sono stati utilizzati i fattori di emissione indicati dalla "Prima comunicazione sui Cambiamenti Climatici" approvata dal CIPE in data 10 gennaio 1995, dovranno essere contenute entro le quantità sotto indicate:

Anno 1999	CO ₂ 6.8 Mt ± 7.0 Mt
Anno 2000	CO ₂ 6.5 Mt ± 6.8 Mt
Anno 2006	CO ₂ 6.0 Mt ± 5.5 Mt

10. L'ENEL dovrà inoltre predisporre entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, in attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1998 e nell'ambito dell'accordo di programma per la riqualificazione delle attività industriali di Porto Marghera, un progetto per la riduzione degli scarichi termici nella laguna di Venezia ed il recupero di calore dai reflui di raffreddamento.

Art. 3

L'ENEL S.p.A. è tenuta altresì a munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Roma, il 19 GEN. 1999

IL DIRETTORE GENERALE
(Gimberto la MONICA)

Gimberto la Monica